


Registrato a Bari
il 15/4/2011
al n. 434 Serie 1
E. 168,00

COMUNE DI CORATO

PROV. DI BARI

N. REP. 2015



CONCESSIONE IN USO A TEMPO DETERMINATO DI SUOLO
NELLA ZONA MONUMENTALE DEL CIMITERO COMUNALE.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici il giorno 31 del mese di Marzo, nella
Residenza Municipale avente accesso da P.zza Matteotti, civ.7

Innanzi a me Dott. Luigi D'Introno, Segretario Generale del Comune di
Corato, abilitato alla rogazione dei contratti nell'interesse dell'Ente, a
norma dell'art. 87 - comma 4 - lett. c) D. Lgs. 267/2000.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

1) Ing. Giuseppe Amorese, nato a Corato il 5.1.1954, Dirigente del
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Corato, abilitato alla
firma dei contratti ai sensi dell'art.107 - comma 3, lett.c) del Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, nonché dell'art.82, comma 1, del
vigente Statuto del Comune di Corato, il quale dichiara di agire in
nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che
rappresenta.

C.F.: 83001590724

2) Signor ALTAMURA DOMENICO, nato a Corato il 21.03.1948
ed ivi residente in Via Mereù civ. 19.

C.F.: LTM DNC 48C21 C983Y

ART. III

Il prezzo della concessione è di € 7.450,00 che il signor **Altamura Domenico** dichiara di aver versato presso la - Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Puglia e Basilicata con boll. n. 1068 -numi, Ord. 821 PR in date 19.09.2007 e boll. n. 413 in data 23.3.2011 Banca Monte dei Paschi di Siena.

ART. IV

La durata della concessione è di anni novantanove decorrenti dalla data del collaudo, salvo rinnovo da chiedersi prima della scadenza previo pagamento relativo al nuovo periodo di concessione.

ART. V

Il concessionario è tenuto ai seguenti adempimenti:

1. realizzazione della cappella o edicola la cui capienza è di n. sei loculi più esari come da progetto approvato in allegato al presente contratto, la cui opera deve essere ultimata entro trenta mesi dalla stipula del presente atto di concessione. Tale periodo rimane invariato anche in caso di presentazione di varianti in corso d'opera. A motivata richiesta del concessionario, il Comune si riserva la facoltà di concedere proroghe fino al massimo di un anno dalla scadenza originaria, con applicazione di una penalità mensile, da corrispondere anticipatamente, pari ad € 100,00;
2. richiesta al servizio cimiteriale intesa ad ottenere il collaudo della sepoltura, a completamento delle opere e ad avvenuta effettuazione, ove occorra, dei seguenti accertamenti tecnico-amministrativi:




- licenza d'uso rilasciata dall'Ufficio Regionale del Genio Civile e verifica statica, sottoscritta da tecnico abilitato, delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato;
- verifica di agibilità effettuata dalla ASL;
- risarcimento di eventuali danni arrecati a terze persone o al patrimonio del Comune o di terzi in dipendenza dell'esecuzione delle opere.
- L'utilizzo della sepoltura oggetto dei lavori non è consentito se non previo accertamenti tecnici che ne attestino la conformità a quanto autorizzato.

ART. VI

Il concessionario ha effettuato il deposito cauzionale di € 1.500,00 presso la Tesoreria Comunale "Banca Monte dei Paschi di Siena" con stessa bolletta n. 413 in data 23.3.2011, con cui è stato versato il saldo del corrispettivo della concessione, deposito che sarà svincolato a conclusione di tutti gli adempimenti che precedono e ad avvenuto collaudo.

ART. VII

Il Concessionario è tenuto a mantenere in buono stato, in ogni sua parte, la cappella o edicola, in caso di inadempimento, il Sindaco stabilisce un termine perentorio per l'esecuzione delle riparazioni che si ritengono necessarie. Trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, il Comune procede d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario negligente.



Handwritten signature and notes on the left margin, including the name 'Antonio...' and a circular stamp.

ART. VIII

Il concessionario è responsabile verso il Comune dell'osservanza di tutte le norme stabilite dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n.56/2006 che la parte dichiara di conoscere e fa parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato.

ART. IX

Alla morte del Concessionario il Comune riconosce come tale uno solo tra gli eredi che può essere dal testatore designato o in difetto, di comune consenso tra gli eredi stessi, il cui nome e le qualifiche devono essere comunicate all'Autorità Municipale entro un anno dalla morte del concessionario. In mancanza, l'anzidetta designazione è fatta definitivamente dal Comune.

ART. X

Allo scadere della concessione il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro senza diritto di indennizzo per il concessionario. La concessione, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessa per rinuncia.

ART. XI

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90 è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato, previo

accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero in zona o costruzione indicate dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, deve esser data notizia al concessionario ove noto o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avviene anche in assenza del concessionario.

ART. XII

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro il termine di cui all'art. V° del presente contratto;

Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, e l'ultima tumulazione sia stata effettuata da almeno 50 anni;

Quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione

della sepoltura;

Quando vi sia inadempienza ed ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili;

In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi;

La dichiarazione di decadenza compete al Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato.

ART. XIII

Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente del Servizio incaricato dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. XIV

La tumulazione nella sepoltura per famiglia è consentita oltre che per la salma del concessionario per i suoi eredi, anche per quella dei loro ascendenti, discendenti e collaterali entro il 3° grado, del coniuge, dei suoceri, dei generi e delle nuore.

Per le stesse occorre il nulla osta del Sindaco che viene rilasciato dopo aver accertato il diritto del defunto a ricevere sepoltura nella cappella/edicola.

ART. XV



La concessione comporta il diritto d'uso a tempo determinato ed è revocabile su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

ART. XVI

Per quanto altro non espressamente previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al D.P.R. 285/90 e al Regolamento di P.M. approvato dal C.C. con deliberazione n. 56/2006.

ART. XVII

Le parti dispensano il Conservatore dei Registri Immobiliari dall'accendere iscrizioni di ufficio comunque nascenti dal presente atto e lo esonerano da ogni responsabilità al riguardo.

ART. XVIII

Tutte le spese del presente atto compreso diritti di qualsiasi specie sono a carico del concessionario.

Richiesto lo Segretario ho rogato il presente atto che è stato letto alle parti che interpellate, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà. Atto dattiloscritto su tre fogli uso bollo occupati in facciate nove compresa la presente fin dove scritta, viene sottoscritto e firmato a margine dalle parti e me Segretario.



[Handwritten signatures]